



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 8 del 11/02/2026

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N. 86 del 12/12/2025 concernente il divieto di balneazione preventivo e temporaneo, sino alla revoca, per tutte le aree di balneazione.

Vista la nota del 02/02/2026 numero 26/G/4433, ricevuta mediante Protocollo il 02/02/2026 numero 9070, con la quale Rivieracqua S.p.A. ha comunicato che *“è stato riattivato il collettore di mandata della rete fognaria dopo la riparazione in zona Portosole”* e che *“pertanto gli impianti di sollevamento sono tornati in funzione, con il ripristino delle condizioni di esercizio, e conseguentemente, il rilancio dei reflui all'impianto di trattamento acque reflue”*.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

REVOCA

il divieto di balneazione temporaneo preventivo per le aree di balneazione di cui ai punti:

- BUSSANA IT007008055010 ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire dal deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare, compreso, sino al confine con il Comune di Taggia;
- FOCE TORRENTE ARMEA IT007008055011 ossia per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi;
- CASELLO IT007008055A001 ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Capo Verde" e località "La Vesca" e che si sviluppa, in particolare, a partire da circa 50 metri a levante del depuratore comunale sino all'area del "Ristoro La Vesca" compresa;
- TRE PONTI IT007008055A002 ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire da circa 50 metri a levante della foce del torrente Val d'Olivì sino a circa 230 m a levante della galleria dei Tre Ponti;
- SAN MARTINO IT007008055018 ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire dalla spiaggia libera attrezzata "Punta San Martino" con insegna "Le Arturo", compresa, sino a circa 50 metri a levante della foce del torrente Val d'Olivì;
- CORSO TRENTO E TRIESTE IT007008055005 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro comprese;
- LUNGOMARE NAZIONI IT007008055013 ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese;
- IMPERATRICE IT007008055004 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la scogliera a levante della spiaggia libera "Piazzale Dapporto" e la spiaggia libera attrezzata "Bagni Rinaldo" con insegna "Bagni Rinaldo" comprese;
- ZONA RIO FOCE IT007008055017 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia

struttura asservita “Amministrazione Militare” con insegna “Soggiorno Militare” e lo stabilimento balneare “Lido Foce” compresi;

- BUSSOLA IT007008055016 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Levante” e lo stabilimento balneare “Bagni Matuzia” compresi;
- FOCE RIO S. BERNARDO IT007008055015 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Ponente” e lo stabilimento balneare “Mandala Beach” compresi;
- CORSO MARCONI IT007008055002 ossia per il tratto di litorale che si estende tra Pian di Poma e la struttura asservita “Istituto Villa Levi” compresi;
- TIRO A VOLO IT007008055001 ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera “Capo Pino Levante” e la struttura turistico ricreativa “Villaggio dei Fiori” compresi;
- BAIA CAPO PINO IT007008055012 ossia per il tratto di litorale ubicato in prossimità della spiaggia libera “Capo Pino Ponente”.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato a:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- all’Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- al Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco
Alessandro Mager
Firmato Digitalmente